

## proposta di legge n. 27

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 21 luglio 2010*

—————

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)  
E DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge riforma il vigente sistema di amministrazione degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), prevedendo la sostituzione dei rispettivi Presidenti e Consigli di amministrazione con un Direttore, che esercita tutti i poteri di governo e di gestione e che viene scelto dalla Giunta regionale tra i dirigenti della Regione o degli enti medesimi.

Il progetto di riordino, con il quale si tende a ridurre le spese di funzionamento degli apparati pubblici, va inquadrato nel più generale contesto degli interventi di riequilibrio del bilancio regionale, per compensare i minori trasferimenti dello Stato a seguito della approvazione della manovra finanziaria del Governo (d.l. 31 maggio 2010, n. 78. "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

Peraltro le ragioni di questa scelta non sono solamente di ordine finanziario (i risparmi di spesa che derivano dall'eliminazione degli organi collegiali sopra richiamati), ma sono legate anche all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento che devono permeare l'operato della pubblica amministrazione: trattandosi infatti di enti strumentali e pertanto sottoposti agli indirizzi e alla vigilanza della Regione (articolo 47 dello Statuto regionale), la proposta di legge intende, per quanto possibile, ricondurre i loro organi direttivi ad un più stretto rapporto con l'Amministrazione regionale, assimilandone il regime giuridico a

quello dei dirigenti dei Servizi della Giunta, anche al fine di razionalizzare lo svolgimento dell'attività degli enti medesimi mediante la creazione di opportune sinergie con le strutture organizzative regionali.

Va comunque sottolineato il fatto che dalla soppressione degli attuali organi di amministrazione degli enti (Presidenti, Consigli di amministrazione di ERSU e ERAP) e dalle altre misure di razionalizzazione previste (Revisore Unico degli enti e delle agenzie regionali) dovrebbe derivare, a regime, una riduzione della spesa, al netto degli oneri di legge, di almeno 300 mila euro.

Passando all'esame puntuale del testo normativo, l'articolo 1 elenca gli enti dipendenti oggetto del riordino.

L'articolo 2 dispone la sostituzione dei Presidenti e dei Consigli di amministrazione degli ERSU e degli ERAP, con un Direttore (comma 1), scelto dalla Giunta regionale tra i dirigenti della Regione e degli enti dipendenti (comma 2).

Particolare rilievo rivestono le disposizioni dell'articolo 3:

- a) i commi 1 e 2 contengono norme relative alla sostituzione degli organi degli enti dipendenti;
- b) i commi 4 e 5 definiscono il trattamento giuridico ed economico dei Direttori degli enti;
- c) i commi 8 e 9 riguardano la sostituzione dei Collegi dei revisori dei conti dell'ARPAM e dell'ASSAM con un revisore unico.

L'articolo 4 contiene l'abrogazione delle leggi regionali in contrasto con quanto previsto nella proposta di legge.

**Art. 1**  
(*Oggetto*)

1. La presente legge detta norme per il riordino dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- b) Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

**Art. 2**  
(*Sostituzione degli organi di amministrazione*)

1. I Presidenti e i Consigli di amministrazione degli ERSU e degli ERAP sono rispettivamente sostituiti da un Direttore, che rappresenta l'ente e ne esercita i poteri di governo e di gestione.

2. Il Direttore di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto:

- a) della natura e delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire;
- b) della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) del curriculum professionale;
- d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

3. Il Direttore dell'ERSU assicura forme di consultazione con l'Università, il Comune sede dell'Università medesima e con la rappresentanza degli studenti sull'organizzazione e gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

4. Il Direttore dell'ERAP assicura forme di consultazione con gli enti locali interessati.

**Art. 3**  
(*Norme transitorie e finali*)

1. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale nomina i Direttori di cui all'articolo 2, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tali nomine i poteri di governo e di gestione sono svolti dai Direttori dei rispettivi Enti, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi.

3. L'incarico di Direttore degli enti di cui alla presente legge è conferito prioritariamente ad un dirigente dell'ente interessato, ai dirigenti regionali previo distacco e ai dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa

senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al Direttore si applicano le norme della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.

5. Il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore degli enti di cui alla presente legge è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali degli enti medesimi e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

6. La struttura organizzativa regionale competente nella materia in cui opera ciascun ente ne verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati. I dirigenti nominati Direttori non possono essere sostituiti.

8. I collegi dei revisori dei conti dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60 sono sostituiti da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale.

9. Fino alla nomina di cui al comma 8 e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.

#### **Art. 4**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare:

- a) l'articolo 15 della l.r. 38/1996;
- b) l'articolo 28 della l.r. 36/2005.

#### **Art. 5**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.